

ALLEGATO 8

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 1 – ID 2181

Allegato 8 – Condizioni di assicurazione

L'Affidatario dell'Appalto specifico si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alla/e seguente/i Polizza/e di Assicurazione: *<barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa>*

☐ Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. _____
Compagnia _____

☐ Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. _____ Compagnia _____>

affidente/i il Contratto attuativo, relativo ai servizi acquistati dall'Amministrazione nell'ambito dell'“Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 1”, stipulato da (*inserire denominazione dell'Affidatario dell'Appalto Specifico* _____), con _____ (*inserire denominazione dell'Amministrazione Contraente* _____), CIG _____ in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice
AMMINISTRAZIONE	L'Amministrazione che all'esito dell'affidamento dell'Appalto Specifico derivante dall'Accordo Quadro, stipula il Contratto attuativo.
CONTRAENTE	L'affidatario dell'Appalto Specifico
ASSICURATO	L'affidatario dell'Appalto Specifico, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
OGGETTO DELLA GARANZIA	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto del Contratto attuativo

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del.....

Art. 2 Novero dei terzi

Si considerano nel novero dei terzi l'Amministrazione, i suoi dipendenti, i subappaltatori e i loro dipendenti. In caso di sinistro, la Società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 1 – ID 2181

Allegato 8 – Condizioni di assicurazione

Qualora l'Amministrazione fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a queste la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

La Società si impegna a dare immediato avviso scritto all'Amministrazione, con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc. In tale specifico caso l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

Art. 6 Cessazione dell'assicurazione/scadenza naturale del contratto

La Società si impegna a dare avviso all'Amministrazione:

- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- ✓ Immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente che possa invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni in caso di naturale scadenza della polizza.

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività svolta (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate).

Art. 2 Massimale

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

- a) Attività oggetto del contratto anche se svolta presso terzi prestata nell'ambito del massimale;
- b) Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) Danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- d) Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- e) Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.

B) Sezione RCO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

Art. 3 Prestatore di lavoro

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto delle merci e dei prodotti oggetto dell'appalto, consegnati trasferiti dall'Aggiudicatario a terzi.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

a) Danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% de massimale di polizza.

Art. 4 Validità temporale

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso

NOTA DI PRECISAZIONE

La polizza RC Prodotto dovrà essere presentata dall'affidatario dell'Appalto Specifico, unicamente qualora questi rivesta, nell'ambito dell'appalto specifico, uno dei seguenti ruoli:

- a) Produttore;
- b) Fornitore, distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs – Codice del Consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore. Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.

In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la Polizza RC Prodotto non deve intendersi richiesta.